

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi per la modifica Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (Creazione di una Corte di conti - Per un Tribunale della trasparenza)

del 19 settembre 2022

In molti paesi europei l'organo di revisione dei conti dello Stato è organizzato sotto forma di Tribunale e prende il nome di Corte dei conti. In Svizzera solo i Cantoni di Vaud e Ginevra istituiscono questo sistema di revisione.

Il 6 novembre 2006 l'allora deputato al Gran Consiglio Fabio Regazzi ha presentato un'iniziativa per la creazione di una Corte dei conti in Ticino. L'esame di questa proposta è stato frutto di un importante lavoro e di diffuse riflessioni contenute nei messaggi del Consiglio di Stato [n. 5972](#) del 2 ottobre 2007 e [n. 6565](#) del 16 novembre 2011. L'esame della Commissione della gestione e delle finanze è stato particolarmente dettagliato e ha prodotto un compromesso (rapporto n. 6565R del 27 marzo 2012): non istituire la Corte dei conti, ma rafforzare il Controllo cantonale delle finanze (CCF). L'iniziativa Regazzi è stata quindi ritirata e il 18 aprile 2012 il Gran Consiglio ha adottato le modifiche della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF).

Il compromesso del 2012 è stato sicuramente un passo positivo verso un maggior controllo delle finanze dello Stato. Tuttavia, esso si è dimostrato essere insufficiente. Infatti, negli ultimi anni il Cantone non è stato comunque esente da alcune irregolarità amministrative di grande portata, che hanno travolto anche la politica cantonale. Da questi errori non si possono non trarre le debite conseguenze, che possono essere riassunte in due capisaldi: maggior controllo e maggior indipendenza dell'autorità di controllo. Certo, il messaggio n. 5972 parla di "indipendenza" del CCF, ma in ogni caso lo stesso rimane attribuito amministrativamente al Dipartimento delle istituzioni e quindi cheché se ne dica permane aggregato al Potere Esecutivo. Il CCF dal profilo formale non gode di sufficiente legittimità istituzionale e democratica.

Lo studio "Bakbasel" e un recente rapporto di PWC, che hanno messo in luce le debolezze delle finanze pubbliche del Canton Neuchâtel, hanno concluso per la necessità di creare, soprattutto nell'interesse del cittadino contribuente, un organismo incaricato di valutare i conti pubblici e di vegliare sul buon andamento e sull'efficacia tanto dell'Amministrazione quanto delle entità sussidiarie dello Stato.

A fronte dell'indebitamento cronico dello Stato, nonché della poca chiarezza dei conti (siano essi di sfruttamento, di investimento o di sovvenzioni), si ritiene opportuno riproporre nuovamente il tema della Corte dei conti, ancorando nella Costituzione l'istituzione di un organo totalmente indipendente dallo Stato e costituito da persone competenti e indipendenti.

La proposta integra la revisione dei conti dello Stato nelle competenze della Corte dei conti, ciò che per altro è stato approvato dal popolo ginevrino in occasione di una recente revisione costituzionale.

Al fine di evitare doppioni e costi inutili, la proposta di revisione include la possibilità di attribuire per legge ulteriori competenze alla Corte dei conti, come - per esempio - la vigilanza sugli altri enti di diritto pubblico, oggi esercitata dalla Sezione degli enti locali (SEL).

Evidentemente questa iniziativa si limita a fissare i principi basilari nella Costituzione cantonale di una Corte dei conti. Andranno poi adottate le disposizioni legislative concrete. Nell'idea degli iniziativaisti, come ogni tribunale cantonale, la Corte dei conti potrebbe essere composta di 3 o 5 magistrati, eletti secondo il sistema maggioritario. Essa è indipendente e non dipende da alcun altro potere dello Stato. Il periodo di nomina è di 6 anni. La Corte dovrebbe essere composta

non solo di avvocati, ma anche di esperti in finanze e con cognizione tecniche (ingegnere o architetto).

Oltre alla revisione dei conti, la Corte dei conti potrà svolgere verifiche nell'amministrazione, non solo in un'ottica di natura contabile, ma di controllo anche delle procedure interne. La Corte avrebbe la facoltà di eseguire un cosiddetto controllo di gestione, come avviene nelle società private. Ovviamente le persone interpellate nell'amministrazione, come avviene a Ginevra e Vaud, non potranno opporre il segreto d'ufficio alla Corte dei conti.

Il 31 marzo 2017 nel Cantone Neuchâtel la Sezione cantonale del PPD ha lanciato un'iniziativa popolare costituzionale elaborata per istituire una Corte dei conti sulla falsariga della medesima autorità nel Cantone Ginevra. L'iniziativa è riuscita con 6733 firme valide. Il 24 aprile 2018 il Parlamento neocastellano, riferendosi alle garanzie accordate in precedenza alle Costituzioni di Vaud e Ginevra, ha dichiarato la ricevibilità dell'iniziativa (oggetto 18.007 del Gran Consiglio di Neuchâtel). L'iniziativa di Neuchâtel dimostra che anche dal basso si formano in Svizzera dei movimenti favorevoli a questa nuovo attore nella struttura dello Stato.

La Corte dei conti dovrà avere a disposizione il personale necessario. Anche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, le persone oggi attive nel CCF potranno essere trasferite in questo nuovo organismo. Con l'avvento di questo nuovo organismo, deve essere data la facoltà anche al Gran Consiglio per incaricare la Corte di svolgere inchieste amministrative, senza dover necessariamente far capo al macchinoso sistema della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI), con tutti i limiti che si conoscono.

Vista l'importanza di questa proposta, come nel Canton Vaud e nel Canton Ginevra, la Corte dei conti deve trovare la sua fonte giuridica primordiale nella Costituzione. In tale maniera il Popolo potrà decidere liberamente e democraticamente se desidera mettere in funzione questa nuova autorità anche nel Cantone Ticino. Proprio perché occorrerà poi adottare una legge di applicazione (e/o modificare alcune leggi attualmente in vigore) l'entrata in vigore della modifica costituzionale deve essere posta simultaneamente alla normativa legislativa, ma non oltre due anni dopo la votazione popolare, al fine di stabilire uno spartiacque invalicabile.

I promotori ritengono che i tempi siano ormai maturi, nell'interesse sia del cittadino contribuente sia anche della classe politica, di istituire anche nel Cantone Ticino la Corte dei conti. Essa non potrà che avere effetti positivi sulle finanze, sulla trasparenza e quindi nella gestione di questo Cantone.

Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi

Annessa:

Proposta di modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997

I.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1 lett. f) (nuova)

f) la Corte dei conti.

Art. 54 cpv. 1

¹Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario cantonale o federale o membro della Corte dei conti.

Art. 57 cpv. 2 - Gran Consiglio

²Esso esercita l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sui tribunali e sulla Corte dei conti ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.

E. CORTE DEI CONTI

Art. 81^{bis} - Corte dei conti

¹La Corte dei conti garantisce un controllo indipendente e autonomo dell'amministrazione cantonale.

²I controlli operati dalla Corte dei conti avvengono a sua libera scelta e sono oggetto di relazioni rese pubbliche e che possono comportare raccomandazioni.

³La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel preventivo cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione e li sottopone per approvazione al Gran Consiglio.

⁴La Corte dei conti esercita il proprio controllo in base ai criteri di cui all'articolo 34^{bis} e del buon impiego dei fondi pubblici.

⁵La legge può attribuire alla Corte dei conti ulteriori competenze, segnatamente nell'ambito del controllo, della vigilanza e di procedure di ratifica.

Art. 81^{ter} - Elezione

La Corte dei conti è eletta ogni sei anni secondo il sistema maggioritario.

Art. 81^{quater} - Segreto d'ufficio

¹Nessuno può far valere il segreto d'ufficio di fronte alla Corte dei conti. Sono fatti salvi il segreto fiscale e gli altri segreti istituiti dalla legge.

²La Corte dei conti può chiedere lo scioglimento dai segreti previsti dalla legge mediante richiesta motivata che fissi i limiti e le finalità dell'indagine.

II.

Ottenuta l'approvazione del Popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra in vigore simultaneamente all'entrata in vigore della legge di applicazione, ma al più tardi due anni dopo la votazione popolare sull'iniziativa.